



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di giovedì 14 Settembre 2023

CASI OPERATIVI

Bonus facciate e periodo di competenza
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il trasferimento dell'immobile oggetto di detrazione per ristrutturazione
di Laura Mazzola

DIRITTO SOCIETARIO

Il risarcimento del danno per utilizzo di marchio contraffatto
di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

La valenza dell'utilizzo del bene immateriale nel nuovo regime Patent Box
di Debora Reverberi

ENTI NON COMMERCIALI

Il regime di esenzione per le prestazioni sportive
di Roberto Curcu

CASI OPERATIVI

Bonus facciate e periodo di competenza di Euroconference Centro Studi Tributari



Un'impresa ha ristrutturato un edificio commerciale usufruendo del c.d. *bonus facciate* con interventi influenti anche dal punto di vista termico.

I lavori sono iniziati nel 2021 e terminati nel 2022.

Nell'intervento sono state coinvolte diverse imprese, gran parte delle quali hanno completato le proprie prestazioni nel 2021, altre imprese hanno completato le proprie nel 2022.

La comunicazione Enea è stata trasmessa con riferimento all'anno 2022 indicando una data di ultimazione dei lavori ricadente nello stesso 2022 così come la comunicazione di fine lavori al comune interessato.

Si chiede se le prestazioni ultimate nel 2021 danno diritto alla detrazione del c.d. *bonus facciate* a decorrere dal 2021 con percentuale del 90% e quelle ultimate nel 2022 con decorrenza 2022 e percentuale del 60% oppure se va dato rilievo all'ultimazione dei lavori nel loro complesso con la conseguenza che tutta la detrazione spetta a decorrere dal 2022 con percentuale del 60%.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il trasferimento dell'immobile oggetto di detrazione per ristrutturazione

di Laura Mazzola

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità indiretta

Scopri di più

La **variazione della titolarità dell'immobile** sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, nei casi più frequenti, il **trasferimento delle quote di detrazione non fruite**.

Ai fini della determinazione del soggetto che può fruire della quota di detrazione relativa ad un singolo periodo di imposta, occorre individuare, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella [circolare n. 95/E/2000](#), il **soggetto che possiede l'immobile al 31 dicembre di quel medesimo periodo**.

Tuttavia, le **quote residue di detrazione non si trasferiscono** nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile; come, ad esempio, all'inquilino o al comodatario, in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa, così come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare n. 57/E/1998](#).

Analogo ragionamento vale anche per il **familiare convivente del proprietario dell'immobile** che, pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute, anche nell'ipotesi in cui l'**unità immobiliare**, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, **venga ceduta**.

L'[articolo 16-bis, comma 8, Tuir](#), prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi agevolabili, la **detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita** all'acquirente (persona fisica dell'unità immobiliare) **per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti**.

In particolare, come precisato nella [circolare n. 19/E/2012, risposta 1.8](#), nell'ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile, stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa, preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente che ha sostenuto la spesa, quest'ultimo **fruirà dell'intera quota della detrazione**.

In mancanza di tale specifico **accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile**, la

conservazione delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una **scrittura privata**, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, **sottoscritta da entrambe le parti contraenti**, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Il **comportamento dei contribuenti**, in sede di dichiarazione dei redditi, deve essere, ovviamente, **coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato**.

Nell'ipotesi poi di **costituzione del diritto di usufrutto**, non essendo previsto nulla dall'[articolo 16-bis, comma 8, Tuir](#), le **quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario**, ma rimangono in capo al nudo proprietario.

Infatti, si tratta di **trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile**, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di **costituzione di diritti reali**.

Pertanto, in caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori edili e contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le **quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario** in quanto, a quest'ultimo, si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Infine, si rileva che, in **caso di vendita o di donazione da parte dell'erede**, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario, nemmeno nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità.

DIRITTO SOCIETARIO

Il risarcimento del danno per utilizzo di marchio contraffatto

di Luigi Ferrajoli

Corso per dipendenti

Immobilizzazioni materiali e immateriali: gestione contabile e documentale

Scopri di più

L'[articolo 125](#) del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) accorda la possibilità di ottenere il **risarcimento del danno** in caso di accertata **contraffazione del marchio**, tenuto conto delle **conseguenze** economiche **negative** patite dal titolare del diritto violato, compreso il **mancato guadagno**, oltre ai **benefici realizzati dall'autore della violazione** e, nei casi appropriati, agli **elementi diversi da quelli economici**, come il **danno morale** arrecato al soggetto leso.

A differenza di quest'ultimo, il **danno patrimoniale** risarcibile consiste nel **danno emergente** e nel **lucro cessante**, laddove il primo (danno emergente) comprende tutte le **spese sostenute dal danneggiato per promuovere il segno distintivo** e rese inutili dalla violazione (come le spese pubblicitarie), nonché quelle affrontate a causa della **contraffazione** (si considerino, a titolo esemplificativo, le **spese di accertamento** della contraffazione nonché quelle **per l'attività di investigazione** e di vigilanza e **per gli investimenti pubblicitari** effettuati dal titolare del diritto di privativa e vanificati dall'attività di contraffazione (Tribunale di Bari, Sez. Spec. Impresa, 18.6.2018 e Tribunale di Milano, 30.1.2009), mentre il secondo (lucro cessante) coincide con il **mancato profitto del titolare del diritto violato**.

La recente giurisprudenza ha confermato che il danno da lucro cessante consiste nel “**mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto**” (Cassazione n. 14593/2023). Al fine di quantificare il guadagno perso, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dal c.d. “utile marginale”, costituito dalla “**differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive**”.

Il succitato [articolo 125, comma 1, C.P.I.](#) consente, inoltre, tramite un rimando agli [articoli 1223, 1226 e 1227 cod. civ.](#), il ricorso alla **valutazione equitativa** del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare, nel caso in cui **risulti difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva**.

Più nel dettaglio, il secondo comma dell'[articolo 125 C.P.I.](#) detta una regola speciale di

liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno sulla base del “**criterio del giusto prezzo del consenso** o della **giusta royalty**”, vale a dire del compenso che il **contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza** per utilizzare l’altrui privativa industriale”, il quale opera come ulteriore “**elemento di valutazione equitativa “semplificata” del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione**” (Cassazione n. 14593/2023).

La pronuncia in parola ritiene che tale criterio costituisca “**elemento di semplificazione nella liquidazione del danno**”, sicché il giusto prezzo del consenso risulta per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese per privative analoghe.

Va da sé, che per determinare l’entità del pregiudizio subito dal titolare del marchio occorre considerare, non soltanto il tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche quello **morale**, come il **danno all’immagine commerciale dell’imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari**, da ancorare al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3 dell’[articolo 125 C.P.I.](#), che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un’ottica sia **indennitaria** che **riparatoria**, giustificata dall’obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell’ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente – attraverso un **pagamento commisurato alla perdita sopportata** – chi ha subito la violazione.

È evidente, infine, che tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma “globale”, in cui **non è necessario specificare l’incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto**.

AGEVOLAZIONI

La valenza dell'utilizzo del bene immateriale nel nuovo regime Patent Box

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

Nuovo patent box e attività di R&S

Inquadramento normativo e aspetti operativi della superdeduzione 110%

Scopri di più

Il nuovo **regime opzionale c.d. Patent Box** presuppone lo **svolgimento di attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, afferenti alla **creazione, accrescimento**, mantenimento, protezione e sfruttamento **di software protetto** da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli.

L'attuale contesto, normativo e di prassi, attribuisce un **ruolo cruciale all'utilizzo del bene immateriale** nell'attività d'impresa, sia quale *conditio sine qua non*, sia quale *dies a quo per la fruizione dell'agevolazione* in rassegna.

Il legislatore, all'[articolo 6 del D.L. 146/2021](#) e ss.mm.ii., ha inteso circoscrivere la super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, **in forza del principio OCSE c.d. "nexus approach"**, ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa (che assumano la veste di **"investitori"**) e che:

- detengono il diritto allo **sfruttamento economico dell'intangible** e;
- **utilizzano**, direttamente o indirettamente, i **beni immateriali** nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Con il provvedimento n. 48243/2022, punto 2.3, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha meglio precisato cosa si intende per utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolati:

- **per utilizzo diretto**, ci si riferisce all'impiego "nell'ambito di qualsiasi attività aziendale dei diritti sui beni immateriali riservati al titolare del diritto stesso";
- **per utilizzo indiretto**, si intende la "**concessione in uso del diritto** all'utilizzo dei beni immateriali".

Con la circolare n. 5/E/2023 è stata **amplificata la valenza del requisito di utilizzo del bene immateriale nel nuovo regime Patent Box**.

In primis il documento di prassi **esclude** espressamente **l'agevolazione** in tutti quei casi in cui **la privativa** industriale sia **collegata alla "mera tutela di quote di mercato"**, sottponendo

l'agevolazione all'utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale **nei processi aziendali**.

Il requisito di utilizzo e la spettanza dell'agevolazione prescindono, inoltre, dalla **titolarità giuridica del bene immateriale**. Di conseguenza, il destinatario dell'agevolazione può risultare:

- **il licenziante**, che concede in utilizzo il bene immateriale al licenziatario (**utilizzo indiretto**), avendone sostenuto i costi per la creazione e mantenendo la titolarità del diritto allo sfruttamento economico;
- **il licenziatario che utilizza il bene immateriale in forza di un contratto che gli conferisce il diritto allo sfruttamento economico del bene**, previo possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi e la natura di soggetto "investitore".

Il passaggio della circolare n. 5/E/2023 più rilevante e dibattuto (in tema di utilizzo del bene immateriale) riguarda il **dies a quo per la fruizione del meccanismo premiale**.

Il legislatore, al comma 10-bis, dell'[articolo 6, D.L. 146/2021](#), ha individuato, nel **periodo d'imposta di ottenimento del titolo di privativa industriale**, il momento a decorrere dal quale il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% sulle spese sostenute per la creazione dell'*intangible* fino all'ottavo periodo antecedente.

Sempre nel richiamato documento di prassi, l'Agenzia delle entrate propone un'interpretazione non aderente al dettato normativo, **attribuendo rilevanza al momento di primo utilizzo**, diretto o indiretto, **del bene immateriale** nell'attività d'impresa. Più precisamente **il meccanismo premiale** (c.d. *recapture* ottennale) spetta:

- **previo ottenimento del titolo di privativa industriale** (concessione che deve avvenire nel periodo di vigenza del nuovo regime Patent Box, ovvero a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.10.2021);
- **a decorrere dal periodo d'imposta di primo ed effettivo utilizzo del bene immateriale**, anche se successivo a quello di ottenimento della privativa industriale;
- **sulle spese sostenute negli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di ottenimento del titolo di privativa industriale** (escludendosi dunque l'applicazione del *recapture* a "ritroso" dal momento di primo utilizzo del bene).

Ne deriva, pertanto, in caso di **disallineamento temporale** fra periodo di ottenimento del titolo di privativa industriale e primo utilizzo effettivo del bene immateriale, **lo slittamento del momento di fruizione dell'agevolazione**.

Inoltre, come constatato dalla prassi aziendale (circolare Assonime n. 20/2023), emergono **molteplici incertezze operative** sia nell'individuazione del momento di primo utilizzo, sia nella documentazione da esibire in sede di controllo.

Qualora il bene immateriale venga utilizzato direttamente a fini commerciali, **il momento di primo utilizzo** potrebbe essere individuato facendo riferimento al "**contributo economico**

figurativo", ricostruendo la redditività imputabile al bene immateriale. Diversamente, in caso di utilizzo indiretto a fini commerciali, **il momento di primo impiego** potrebbe coincidere con quello a partire dal quale **sono consegnate le royalties**.

Meno agevole è, invece, l'individuazione del *dies a quo* per la fruizione dell'agevolazione nel caso in cui il bene venga utilizzato per **altre attività d'impresa**, quali ad esempio **attività di ricerca e sviluppo** finalizzata alla creazione di nuove privative industriali.

In conclusione, potrebbe risultare particolarmente difficile per il contribuente **dimostrare**, in modo oggettivo, **quale sia il "primo" periodo d'imposta di "effettivo" utilizzo** del bene immateriale.

ENTI NON COMMERCIALI

Il regime di esenzione per le prestazioni sportive

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

Luci e ombre nella gestione fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche

[Scopri di più](#)

In un [precedente contributo](#) abbiamo accennato al regime Iva delle associazioni di promozione sociale che gestiscono dei banchi mescita, alla normativa attualmente in vigore e alle future modifiche che dovrebbero intervenire nel **luglio 2024**, quando **le prestazioni di servizi** (tipicamente somministrazioni di alimenti e bevande) **rese dietro pagamento di corrispettivi specifici** perderanno l'attuale regime di esclusione da Iva, per ricadere potenzialmente in quello **di esenzione**, con la necessità comunque dell'apertura di una partita Iva.

Tra le varie prestazioni che vengono rese dalle associazioni ai loro soci, oltre alle somministrazioni di bevande già citate delle associazioni di promozione sociale, molto frequenti sono quelle svolte, dietro richiesta di corrispettivi specifici, per **l'insegnamento di discipline sportive** o per la **pratica di uno sport**, dalle associazioni sportive dilettantistiche. Prestazioni, queste, che per la versione attualmente in vigore dell'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#), sono escluse da Iva.

L'[articolo 4](#) – che, come detto, attualmente esclude da Iva i corrispettivi specifici per le prestazioni “sportive” – riguarda espressamente **le associazioni sportive dilettantistiche**, le quali, peraltro, ai sensi del comma 9, dell'articolo 4, devono garantire **l'effettività del rapporto associativo**, attraverso il rispetto di talune condizioni, tra le quali è possibile annoverare:

- il **divieto di distribuire utili**;
- l'**obbligo di non restituire** ai soci **il patrimonio dell'ente**;
- la disciplina uniforme ed **effettiva del rapporto associativo**;
- l'**eleggibilità libera** degli **organi amministrativi**;
- il principio del **voto singolo**, ecc...

Ora, **tralasciando le “false associazioni”** – per le quali il mancato assoggettamento ad Iva dei corrispettivi specifici può portare anche a **gravi conseguenze penali** (per la contestazione del reato di omessa dichiarazione) – per le associazioni sportive dilettantistiche “genuine” non dovrebbero esservi dubbi (almeno fino alla modifica della normativa in commento) circa il regolare **non assoggettamento ad Iva dei corrispettivi** specifici. Nonostante la norma attualmente in vigore non sia pienamente compatibile con la disciplina comunitaria, l'errore

nel recepimento della disciplina **non può** certamente **essere addebitato al contribuente**, e quindi – come è stato statuito dalla Corte di Giustizia UE – la diretta applicazione del diritto comunitario contro la norma nazionale incompatibile trova un limite nel **principio di certezza del diritto**. In sostanza, accertamenti nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche non sono possibili, stante la prevalenza del principio di certezza del diritto.

Le cose sono un po' più complicate per le **società sportive dilettantistiche**. Oltre all'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#), nell'ordinamento è presente l'[articolo 90, L. 289/2002](#), per il quale “*Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*”. Tra le “altre disposizioni tributarie” che trovano applicazione a favore delle società sportive dilettantistiche, vi è anche l'articolo 4 (comma 4, secondo periodo) che esclude da Iva i corrispettivi specifici incassati dai soci? La domanda si pone in quanto il comma 2 dello stesso articolo prevede che sono sempre “commerciali” tutte **le operazioni effettuate dalle società commerciali**. Ipotizzando che alle società sportive dilettantistiche si applichino le agevolazioni Iva previste per le associazioni sportive dilettantistiche, è necessario che siano rispettati anche i **principi di effettività del rapporto “associativo”** previsti dall'articolo 9 (divieto di distribuire gli utili, disciplina uniforme del rapporto “associativo”, ecc...)?

Pare che dopo due decenni dalla pubblicazione della L. 289/2002 l'Agenzia delle entrate – smentendo dei pronunciamenti rilasciati in sedi locali – ritenga che le società sportive dilettantistiche **non possono fruire del regime di esclusione da Iva** dei corrispettivi specifici previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, e quindi siano in corso degli **“accertamenti pilota”**.

Il problema del possibile assoggettamento ad Iva delle prestazioni di servizi rese dalle società sportive dilettantistiche, rischia di permanere anche quando entrerà in vigore la riforma al luglio 2024. Abrogato il regime di esclusione da Iva previsto dall'articolo 4, l'articolo 10 si arricchirà di un punto, che prevede il **regime di esenzione**:

- per “*le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*”,
- a condizione che “le associazioni interessate” rispettino i principi di effettività del rapporto associativo.

Se oggi ci si può chiedere, quindi, se il regime di esclusione da Iva previsto per le associazioni sia estensibile alle società, un domani la stessa domanda dovremmo riproporla per il regime di esenzione.

Fatta tale lunga premessa, si riesce forse a capire meglio la logica dell'[articolo 36-bis, D.L. 75/2023](#), il quale, nel testo risultante dalla conversione ed in vigore al 17.8.2023, prevede al primo comma che “*Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto*”. In sostanza, **dal 17.8.2023 le prestazioni di servizi delle società sportive dilettantistiche** – qualora non siano escluse da Iva – **sono esenti**. Già questo comma non brilla di chiarezza, posto che ora non si capisce se l'esclusione da Iva (prevista dalla interpretazione estensiva della L. 289/90) non sia più applicabile, o se il regime di esenzione trovi applicazione solo in eventuali casi residuali in cui non sia invocabile il regime di esclusione previsto dall'articolo 4. Di sicuro, **il regime di esenzione trova applicazione solo quando non trova applicazione il regime di esclusione**, e ad oggi l'articolo 4 del decreto Iva non è abrogato. **L'associazione sportiva dilettantistica continuerà quindi sicuramente ad applicare il regime di esclusione, e se già non la ha, non dovrà chiedere l'apertura di una partita Iva per queste operazioni.**

Forse ancora più interessante è il secondo comma, il quale prevede che le prestazioni di servizi didattici e formativi strettamente connessi con la pratica dello sport, rese prima del 17.8.2023, sono esenti ai sensi dell'[articolo 10, numero 20, D.P.R. 633/1972](#); chi scrive ritiene che **questa norma vale per tutti i soggetti prestatori (e quindi non solo quelli resi da associazioni e società sportive dilettantistiche), e solo fino al 16 agosto 2023**.

Indipendentemente dalla sua probabile incompatibilità comunitaria, siamo in presenza di una norma di interpretazione autentica che **dovrebbe risolvere** (parzialmente) **il problema degli accertamenti in corso nei confronti delle società sportive dilettantistiche, o di quei soggetti che non godendo del regime di esclusione da Iva** (ad esempio che hanno fatto prestazioni nei confronti di soggetti non soci, non hanno garantito un rapporto associativo effettivo, ecc...), **hanno ritenuto che queste prestazioni comunque non fossero gravate da Iva** (erronea applicazione del regime di esclusione, o esenzione come prestazioni didattiche), quando invece l'Agenzia delle Entrate – interpretando correttamente la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – ha chiarito che debbano essere assoggettate ad Iva del 22% (il caso si riferiva ai corsi di nuoto). In sostanza, anche il soggetto che non applicava il regime di esclusione, **in buona fede ha applicato il regime di esenzione, e solo nel 2022** ([interpello 393/2022](#), che richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE 373/19, pubblicata a fine ottobre 2021) **poteva venire a conoscenza che i corsi sportivi non possono essere ricompresi tra le prestazioni educative e didattiche che godono del regime di esenzione**.

In sostanza, **se non vi sono i requisiti per applicare un regime di esclusione da Iva per le prestazioni rese ai soci, fino al 16 agosto 2023 si “tollerà” la mancata applicazione dell’Iva** (salvo che comunque un passaggio retroattivo da operazioni escluse ad operazioni esenti può comunque portare a conseguenze negative).